

COMUNE DI CAVA DEI TIRRENI - (Provincia di Salerno) - Modifiche agli artt. 26 e 41 dello statuto comunale.

Art. 26 - ELEZIONE

Il difensore civico è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, contestualmente alle elezioni del Consiglio Comunale secondo le modalità da precisare nell'apposito regolamento.

In sede di prima applicazione, il difensore civico verrà eletto dal Consiglio comunale in carica entro novanta giorni dall'avvenuta esecutività del presente statuto.

L'elezione avverrà in un'unica seduta a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati (16 voti) sino a quando uno dei soggetti proposti da gruppi politici o da singoli consiglieri, entro 48 ore prima della seduta, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 27, non ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati (16 voti).

Nel caso in cui il difensore civico cessi dalla carica per una delle cause indicate dal presente statuto, il nuovo difensore viene eletto dal Consiglio comunale secondo le modalità precisate nel comma precedente ed esercita le sue funzioni fino alla scadenza del mandato amministrativo.

Entro 5 giorni da quello di esecutività dell'atto di nomina, il Presidente del Consiglio comunica all'interessato l'elezione a difensore civico.

L'eletto dovrà comunque accettare la nomina e solo poi rendere innanzi al Presidente del Consiglio entro i termini di 15 giorni dalla notifica dell'avvenuta nomina, la dichiarazione di accettazione della nomina e di impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, e lo Statuto. La dichiarazione viene resa in presenza del Segretario Generale.

Il difensore civico entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al precedente comma.

La Giunta Comunale provvede tempestivamente alla dotazione dei mezzi necessari per l'effettivo inizio dell'esercizio delle sue funzioni in conformità del presente Statuto.

Art. 41 - CONSIGLIO COMUNALE - FUNZIONAMENTO

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e le votazioni hanno luogo con voto palese; le deroghe sono previste dal regolamento.

Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.

Ai fini della determinazione del quorum sono computati anche i consiglieri che, pur presenti in aula, in caso di votazione si astengono dalla stessa.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto della maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui la legge o il presente Statuto dispongano diversamente.

Ai fini della determinazione della maggioranza rispetto ai votanti, non si computano gli astenuti.

Per nomine di competenza dell'Ente è sufficiente la maggioranza dei votanti.

Qualora per disposizioni di legge o del presente Statuto occorra prevedere anche la elezione di una rappresentanza delle minoranze, questa sarà garantita con voto limitato, consistente nella possibilità per ciascun consigliere di votare un solo nominativo.

Tali votazioni si devono tenere con voto palese, salvo che le leggi vigenti e/o il regolamento per le adunanze consiliari dispongano diversamente.

In ogni caso, a parità di voti, viene considerato eletto il più giovane.

Tutte le proposte da sottoporre all'esame del Consiglio, corredate dei prescritti pareri laddove previsti per legge, dei competenti dirigenti devono essere depositate, presso la segreteria generale, nei modi stabiliti dal regolamento, almeno quarantotto ore prima della riunione o almeno ventiquattro ore in caso di urgenza, affinché i consiglieri possano prenderne visione.